

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2173

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, ALAIMO, ALESSI, BERNI, BIAFORA, BICOCCHI, BORRA, CACCIA, CANCIAN, CARLI, CARLO CASINI, CASTELLOTTI, CIAFFI, COLONI, SILVIA COSTA, D'ANDREAMATTEO, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, DI LAURA FRATTURA, FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GALBIATI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LECCISI, LEONE, LUCCHESI, LUSETTI, MAIRA, MANTI, MASTRANZO, MAZZOLA, MENGOLI, MENSORIO, PERANI, POGGIOLINI, LUIGI RINALDI, RIVERA, SAPIENZA, SILVESTRI, TANCREDI, TORCHIO, TUFFI, VAIRO, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI**

Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecniche e di riabilitazione

*Presentata il 26 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conclusione della X legislatura ha impedito la definitiva approvazione della legge di « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione », attesa da oltre un ventennio non soltanto dalle professioni interessate ma, ancor più, dai cittadini che vivono i disagi delle strutture sanitarie e chiedono una migliore qualità dell'assistenza e dei servizi.

Il riordino delle professioni, oggetto della presente proposta di legge, è ormai urgente e necessario per dare al Paese una legge di grande rilevanza sociale che ridisegni la formazione e le modalità di accesso alla professione infermieristica e alle altre professioni tecniche e di riabilitazione.

La proposta di legge si propone altresì di uniformare il sistema formativo italiano a quello degli altri Paesi europei,

nell'imminenza del libero mercato. Il Consiglio d'Europa e la Comunità economica europea, con raccomandazioni e direttive, hanno sollecitato i Paesi membri ad adottare misure legislative tese ad armonizzare la formazione di base e complementare degli infermieri e delle altre professioni sanitarie onde facilitare la libera circolazione e l'inserimento dei professionisti nel territorio degli Stati membri della Comunità stessa.

La recente istituzione dei corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche, che di fatto consente la formazione universitaria dell'infermiere ma apporta un ulteriore elemento di disomogeneità formativa, rende ancora più urgente il varo di una legge di riordino.

La presente proposta di legge si prefigge quindi i seguenti obiettivi:

1) razionalizzare, unificare ed elevare la formazione della professione infermieristica, incardinandola nel percorso universitario dal diploma universitario alla formazione complementare e alla laurea in scienze infermieristiche, fino al dottorato di ricerca;

2) assicurare il fabbisogno nazionale dei professionisti secondo le specifiche programmazioni regionali, avvalendosi delle convenzioni fra università e regioni per la utilizzazione di idonee strut-

ture per la formazione e lo svolgimento di attività didattiche teorico-pratiche e di tirocinio professionale;

3) nella formazione universitaria delle professioni oggetto della presente proposta di legge, elevare l'età degli studenti a 18 anni, consentendo l'accesso ai corsi con un minimo di maturità biopsicologica ed umana indispensabile per l'approccio alla persona, soprattutto nella delicata situazione della persona malata per aiutarla ad affrontare il dolore, la malattia, il morire e la morte;

4) incidere profondamente nella organizzazione del lavoro e dei servizi ridefinendo identità, profili professionali e ruoli.

Per tutte queste ragioni è auspicabile che la presente proposta di legge possa essere approvata il più rapidamente possibile.

La presente proposta di legge tiene conto dell'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della esigenza di armonizzare, riordinandola, tutta la normativa che riguarda le professioni di cui trattasi al fine di ottenere un cambiamento nella formazione che abbia ricadute notevoli nella qualità dell'esercizio professionale e dei servizi da erogare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Formazione universitaria ed esercizio professionale).*

1. Per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, di riabilitazione e di ostetricia di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è necessario il superamento di uno specifico esame di Stato di abilitazione professionale, dopo il conseguimento del diploma universitario ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per l'esercizio di attività professionali per le quali le direttive della Comunità economica europea prevedano una preparazione specifica, successiva al conseguimento del diploma universitario, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto per l'istituzione di corsi di formazione complementare, in relazione alle rispettive aree professionali, al termine dei quali si consegue il relativo diploma di qualifica professionale.

2. Le professioni di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, anche al fine di armonizzare il sistema formativo nazionale con quello degli altri Paesi membri della Comunità economica europea.

3. Le strutture dove si svolge la formazione, individuate con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, devono essere in possesso dei requisiti d'idoneità di cui al comma 4 del presente articolo.

4. I requisiti di idoneità delle strutture di cui al comma 3 sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore di sanità, tenuto conto della disponibilità di attrezzature e di dotazioni strumentali per l'esercizio delle attività inerenti alla formazione, delle tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, nonché delle caratteristiche di professionalità del personale presente nelle strutture.

5. La formazione può altresì svolgersi presso altri enti ed istituzioni, anche privati, che abbiano stipulato convenzioni con le università e che siano in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 4.

#### ART. 2.

##### *(Procedure per l'istituzione dei corsi di studio).*

1. I corsi di studio di cui alla presente legge sono istituiti e attivati in conformità alle disposizioni che regolano le procedure dei piani triennali di sviluppo delle università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti dei finanziamenti previsti dai piani stessi e delle risorse finanziarie acquisite dalle università con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 5.

2. I piani triennali devono tener conto del fabbisogno sanitario nazionale, individuato per ogni singola professione, in relazione alle esigenze della programmazione regionale, nonché alla necessità di attuare una equilibrata dislocazione territoriale dei corsi di diploma.

3. Per obiettive e motivate esigenze i corsi di diploma universitario possono essere istituiti anche in deroga alle espresse previsioni dei piani triennali di sviluppo con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e con risorse finanziarie acquisite dalle università ai sensi del comma 1. L'attivazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

## ART. 3.

*(Corsi di laurea in scienze infermieristiche e per la dirigenza dei servizi tecnici e della riabilitazione).*

1. Nei piani triennali di sviluppo dell'università deve essere prevista l'istituzione dei corsi di laurea in scienze infermieristiche e per la dirigenza dei servizi tecnici e della riabilitazione, per la prosecuzione degli studi dopo il conseguimento dei relativi diplomi universitari di cui alla presente legge. Il relativo ordinamento didattico è definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. L'accesso è a numero programmato in relazione alle esigenze sanitarie, ai prevedibili sbocchi occupazionali ed alla disponibilità di idonee strutture.

2. I competenti consigli delle strutture didattiche riconoscono i titoli di studio rilasciati ai sensi delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della concessione dell'abbreviazione di corso entro i limiti definiti nell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze infermieristiche.

## ART. 4.

*(Organizzazione didattica).*

1. Nell'attribuzione degli insegnamenti i consigli di facoltà, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, devono tener conto anche dei titoli culturali e delle competenze professionali specifiche dei professionisti esperti nelle rispettive discipline delle aree disciplinari oggetto della formazione. I contratti per l'affidamento degli insegnamenti ai sensi dell'articolo 100, primo comma, lettera *d*), e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono derogare ai limiti previsti in relazione ad obiettive e motivate esigenze, con oneri esclusivamente a carico dei bilanci universitari.

2. Possono altresì essere stipulati contratti di diritto privato in attuazione di norme della Comunità economica europea, con gli stessi criteri di cui al comma 1, per l'affidamento delle attività di tutorato e di coordinamento delle attività tecnico-pratiche, di tirocinio e di addestramento professionale, al fine di realizzare anche un proficuo inserimento nelle strutture sanitarie e assistenziali coerente con il programma del corso.

ART. 5.

*(Albi professionali, ordini e collegi).*

1. In coerenza con la formazione universitaria ed in conformità alle norme della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono ridefiniti i profili, le competenze professionali e la conseguente struttura organizzativa delle professioni di cui alla presente legge, nonché i corrispondenti livelli di accesso al pubblico impiego e i relativi titoli e denominazioni professionali.

2. Per ogni professione di cui alla presente legge sono istituiti l'albo professionale, l'ordine o collegio e le relative federazioni, secondo modalità definite con uno o più regolamenti emanati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I predetti regolamenti dovranno altresì disciplinare l'eventuale trasformazione dei collegi professionali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, istituiti ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1049, in ordini professionali, ove ciò sia necessario in correlazione con il livello di formazione richiesta.

3. Per l'esercizio dell'attività professionale, sia libera che dipendente, è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato di abilitazione professionale. La disciplina del predetto esame è regolata dalle disposizioni della legge 8 dicembre 1956,

n. 1378, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni.

4. Gli albi professionali e, nel loro ambito, gli elenchi speciali dei pubblici dipendenti e dei professionisti che siano in possesso di formazione complementare o del diploma di laurea, sono istituiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 6.

*(Normativa concorsuale).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono definiti i raggruppamenti concorsuali per gli insegnamenti nei corsi di studio di cui alla presente legge.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per i raggruppamenti di cui al comma 1 sono costituite secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento universitario.

3. Nel caso in cui il numero degli elettori per la costituzione delle commissioni sia insufficiente per la loro valida costituzione, anche ricorrendo ai raggruppamenti affini, le commissioni sono costituite o integrate con qualificati esperti, cultori delle discipline ricomprese nel settore cui si riferisce il concorso, scelti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, tra candidati indicati dai rispettivi ordini o collegi professionali.

#### ART. 7.

*(Equiparazione dei titoli professionali e riconoscimento degli studi compiuti).*

1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti secondo l'ordina-

mento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'esercizio delle relative attività professionali e dell'accesso al pubblico impiego. I diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali per l'esercizio delle professioni di cui alla presente legge sono equipollenti, a tutti gli effetti, ai diplomi universitari nel caso in cui abbiano la stessa durata e la stessa denominazione. Ove non vi sia corrispondenza, l'interessato può ottenere il riconoscimento totale o parziale del *curriculum* svolto da parte delle competenti strutture didattiche, ai fini del conseguimento del diploma universitario o del diploma di laurea. La stessa disposizione si applica a coloro che siano in possesso di un diploma o attestato rilasciato da scuole non universitarie, sempreché l'accesso a tali scuole sia subordinato al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.

2. Coloro che abbiano conseguito, secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, un diploma rilasciato a seguito di un corso di studio per il cui accesso non era richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, possono convalidare gli studi svolti ai fini della prosecuzione nel corrispondente corso di diploma universitario, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

#### ART. 8.

*(Norme transitorie).*

1. Nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati agli insegnamenti nei corsi di studio di cui alla presente legge, banditi nei primi otto anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il giudizio delle commissioni giudicatrici deve tener conto delle capacità professionali acquisite nel campo specifico, dimostrate anche nell'espletamento delle attività di docenza e dirigenza svolte presso le scuole previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.



## ART. 9.

*(Disposizioni particolari).*

1. La denominazione « professione sanitaria ausiliaria » riferita alla professione di infermiere professionale, di vigilatrice d'infanzia, di assistente sanitario visitatore è sostituita, ovunque ricorra nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, dalla denominazione « professione infermieristica ».

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per il riordinamento delle scuole di ostetricia e della relativa professione. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano per la soppressione delle attuali scuole di ostetricia. Le maestre ostetriche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono, ad esaurimento, tale funzione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il mantenimento, ad esaurimento, di funzioni direttive previste da specifiche disposizioni legislative.